



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, l'articolo 2-bis, che ha incrementato di una unità di dirigente generale penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e l'articolo 2, che ha aumentato di venti unità di dirigente penitenziario la suddetta dotazione organica;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2-bis, che prevede che "All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2024";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche».



Il Ministro della Giustizia

che ha sostituito la tabella B) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 includendo tra i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria quello per l'Umbria e le Marche, con sede in Perugia;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, e successive modificazioni, «concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2023, recante «Rimodulazione della dotazione organica della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2023, recante «Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici»;



Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto del Ministro della giustizia 3 maggio 2024, recante «Modifiche al decreto 2 marzo 2016 e ai decreti 22 settembre 2016 relativi agli incarichi superiori ai dirigenti e agli incarichi dirigenziali di Area I»;

Ritenuta la necessità di apportare ai citati decreti del Ministro della Giustizia 26 settembre 2016, 10 dicembre 2023 e 3 maggio 2024 le modifiche conseguenti alla istituzione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Umbria e le Marche;

Consultate le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016)

1. Al decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Provveditorati della Calabria, della Emilia-Romagna, del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, della Puglia e Basilicata, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e Marche, del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono articolati nei seguenti Uffici e Divisioni, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

a) Ufficio I – Affari generali, personale e formazione: attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, con esclusione degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; coordinamento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie; attività inerenti al contenzioso di competenza con esclusione di quello afferente al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del ruolo a esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;

b) Ufficio II – Risorse materiali e contabilità: pianificazione finanziaria; attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

c) Ufficio III – Detenuti e trattamento: attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;



Il Ministro della Giustizia

d) Ufficio IV – Sicurezza e traduzioni: attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;

e) Divisione I – Personale, formazione, disciplina e contenzioso di Polizia penitenziaria: attività di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, nonché attività inerenti al contenzioso di competenza relativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria.».

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei capoluoghi di Pescara, Genova e Potenza sono istituiti, con sede presso l'istituto penitenziario delle predette città, distaccamenti del Provveditorato interessato. I distaccamenti, che costituiscono uffici non dirigenziali, svolgono compiti di segreteria tecnica per il supporto del Provveditore.».

b) la tabella A1, denominata «Strutture dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria – Amministrazione centrale», è sostituita dalla tabella A1 di cui all'allegato I del presente decreto;

c) la tabella A2, denominata «Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria», è sostituita dalla tabella A2 di cui all'allegato II del presente decreto;

d) la tabella A3, denominata «Istituti penitenziari», è sostituita dalla tabella A3 di cui all'allegato III del presente decreto.

Art. 2

(Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 - individuazione ai sensi dell'articolo 9 comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del predetto decreto legislativo della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale)

1. Al decreto del Ministro della Giustizia 22 settembre 2016 relativo alla dirigenza penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La tabella B, denominata «Dirigenza penitenziaria. Livelli e incarichi superiori uffici Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria», è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato IV del presente decreto.



Il Ministro della Giustizia

Art. 3

(Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 - individuazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'amministrazione penitenziaria)

1. Al decreto del Ministro della Giustizia 22 settembre 2016 relativo alla dirigenza contrattualizzata sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le tabelle A e B, denominate rispettivamente «Dirigenza Contrattualizzata Dipartimento Amministrazione Penitenziaria» e «Dirigenza Contrattualizzata Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria», allegate al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, sono sostituite da quelle di cui all'allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 2025

IL MINISTRO
Carlo Nordio